



*Comune di Livorno*

Settore Ambiente  
Ufficio Geologia, Idrologia ed Idrogeologia

# Regolamento di Vincolo Idrogeologico

ai sensi della Legge Forestale della Toscana L.R.T. n. 39/2000  
e del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R 2003



– REVISIONE 2019 –

**Dirigente Settore Ambiente:**

Dr. Giuliano Belli

**Resp. Ufficio Geologia, Idrologia ed Idrogeologia:**

Dott. Geol. Alessio Tanda

**Equipe di Lavoro:**

Geom. Andrea Corsaro

Dott.ssa Francesca Nieto

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetti titolati alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori ed alla richiesta di autorizzazione
- Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande e delle dichiarazioni di inizio lavori
- Art. 4 - Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori
- Art. 5 - Validità degli atti abilitativi alla realizzazione degli interventi e delle opere
- Art. 6 - Lavori di manutenzione ed altre opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
- Art. 7 - Interventi che rivestono carattere d'urgenza
- Art. 8 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione di inizio lavori
- Art. 9 - Altre opere soggette a dichiarazione di inizio lavori
- Art. 10 - Varianti alla dichiarazione inizio lavori
- Art. 11 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione
- Art. 12 - Terre e rocce da scavo
- Art. 13 - Iter istruttorio per la richiesta delle autorizzazioni
- Art. 14 - Varianti all'autorizzazione
- Art. 15 - Proroga dell'autorizzazione
- Art. 16 - Rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 17 - Opere e lavori soggetti ad autorizzazione in sanatoria
- Art. 18 - Iter istruttorio per la richiesta di autorizzazioni in sanatoria
- Art. 19 - Provvedimenti di Vincolo Idrogeologico e Regolamento del Verde Urbano
- Art. 20 - Provvedimenti cautelativi
- Art. 21 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni
- Art. 22 - Sanzioni e ripristino dello stato dei luoghi
- Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale toscana n. 39, del 21/03/2000 e s.m.i. (di seguito denominata Legge Forestale), i procedimenti relativi allo svolgimento delle funzioni dell'Ente in materia di vincolo idrogeologico, come previsto dall'art. 40 della citata legge e dal Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R dell'8/08/2003 e s.m.i. (di seguito denominato Regolamento Forestale). In particolare vengono disciplinate:
  - a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio lavori e la disciplina dei relativi procedimenti;
  - b) le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera e la disciplina del relativo procedimento.
  - c) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione a sanatoria e la disciplina del relativo procedimento.
2. Per le definizioni funzionali alla applicazione del presente regolamento si fa rinvio al R.D. 30.12.1923, n. 3267, alla L.R. n. 39, del 21/03/2000 ed al Regolamento n. 48/R dell'8/08/2003.
3. Si rinvia inoltre a quanto previsto dall' art. 42 della L.R. n. 35, del 25/3/2015, in materia di funzioni amministrative, ai fini del vincolo idrogeologico, relative al rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e la coltivazione di siti estrattivi.

## **Art. 2 - Soggetti legittimati alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori ed alla richiesta di autorizzazione**

1. Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati a presentare la richiesta di autorizzazione o la dichiarazione di inizio lavori si rinvia a quanto previsto dall'art 6, comma 2, del Regolamento Forestale.

## **Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande e delle dichiarazioni di inizio lavori.**

1. La richiesta di autorizzazione, la richiesta di autorizzazione in sanatoria e la dichiarazione inizio lavori ai fini del Vincolo Idrogeologico devono essere presentate tramite procedura telematica con le seguenti modalità:
  - a) Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una attività produttiva, la documentazione dovrà essere trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.). In questo caso il S.U.A.P. costituisce il referente unico per l'utente;
  - b) Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un privato cittadino, la documentazione dovrà essere trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.D.);
2. La dichiarazione inizio lavori e la domanda di autorizzazione ed i relativi

allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità specificate agli artt. 9 e 13 del presente Regolamento. Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegato il modello di assolvimento dell'imposta di bollo nella misura dovuta per legge.

3. Le domande o le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, corredate da tutti gli elaborati necessari, devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica reperibile anche sul sito internet del comune ([www.comune.livorno.it](http://www.comune.livorno.it)) e devono contenere l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria.
4. I dati relativi all'ufficio competente all'istruttoria, al responsabile del procedimento ed al termine di conclusione dello stesso devono essere resi disponibili all'interno della modulistica di cui al comma 3).

#### **Art. 4 - Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori**

1. Per l'esecuzione dei lavori e delle opere in area soggetta a vincolo idrogeologico si fa rinvio a quanto previsto agli artt. 73, 74, 75, 76, 77 e 78 (Titolo III, capo I, Sezione II) del Regolamento Forestale ed alla disciplina urbanistica comunale.

#### **Art. 5 – Validità degli atti abilitativi alla realizzazione degli interventi e delle opere**

1. Per la definizione dei termini di validità dei titoli abilitativi richiamati dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni contenute all'art. 72 del Regolamento Regionale.

#### **Art. 6 - Lavori di manutenzione ed altre opere eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione**

1. I lavori eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione, ai fini del Vincolo idrogeologico, sono quelli previsti dagli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale.
2. Per la disciplina dei lavori di cui al comma 1 si fa richiamo alle norme tecniche generali indicate agli artt. 73, 74, 75, 76, 77 e 78 (capo I, Sezione II, Titolo III) del suddetto Regolamento Forestale e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno agli artt. 98 e 99 dello stesso.

#### **Art. 7 - Interventi che rivestono carattere d'urgenza**

1. Nei casi previsti dall'art. 98, comma 7, del Regolamento Forestale entro 24 ore dall'inizio degli interventi, l'interessato è tenuto a comunicare all'amministrazione comunale, tramite l'apposita modulistica, l'esecuzione dei lavori di cui sopra, anche al fine di consentire all'amministrazione l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 72, comma 6, del suddetto Regolamento.

## **Art. 8 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione di inizio lavori**

1. Per le opere, i lavori ed i movimenti di terreni soggetti a dichiarazione di inizio lavori si rinvia a quanto previsto negli artt. 73, 74, 75, 76, 77 e 78 e 100 del Regolamento Forestale.

## **Art. 9 - Iter istruttorio per la dichiarazione di inizio lavori**

1. Per gli interventi di cui al precedente articolo 8, la presentazione della dichiarazione di inizio lavori deve avvenire secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Al momento della ricezione della dichiarazione, l'Ufficio competente procede all'esame della completezza formale della documentazione ricevuta.
3. Qualora la dichiarazione o la documentazione a corredo della stessa risultino incomplete, il Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni, provvede a richiedere eventuali integrazioni in merito, comunicando all'interessato la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento. In tal caso, gli oneri istruttori saranno comunque incamerati dall'Amministrazione.
4. La documentazione integrativa, di cui al comma 3, dovrà essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso in cui entro il suddetto termine non venga prodotto quanto richiesto dal Responsabile del Procedimento, si procederà alla archiviazione della pratica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Qualora la dichiarazione sia presentata in forma completa, oppure sia integrata con le modalità di cui al comma 3, i lavori potranno iniziare trascorsi 20 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o della documentazione integrativa; nella dichiarazione deve comunque essere indicata la data presunta di inizio lavori.
6. Entro il termine di venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione Comunale può comunicare l'impossibilità all'esecuzione dei lavori o l'errata individuazione della procedura utilizzata, nonché eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori stessi.
7. I lavori oggetto della dichiarazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2°, del regolamento Forestale devono concludersi entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

## **Art. 10 - Varianti alla dichiarazione di inizio lavori**

1. Per la esecuzione di varianti ai lavori soggetti a Dichiarazione di inizio lavori, deve essere presentata una nuova dichiarazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, redatta secondo quanto stabilito al precedente art. 9.
2. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui all'art 9 del presente regolamento.

## **Art. 11 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione**

1. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 42, comma 5, della Legge Forestale ed all'art. 101 del Regolamento Forestale.
2. Per le modalità esecutive degli interventi soggetti ad autorizzazione si fa riferimento agli artt. 73 e ss. del Regolamento Forestale.

## **Art. 12 -Terre e Rocce da Scavo.**

1. Nel caso di riutilizzo in situ di terre o rocce da scavo in area soggetta a Vincolo Idrogeologico, il progetto proposto dovrà essere corredato da specifiche tavole progettuali di dettaglio che illustrino la posizione di reimpiego, nonché da una relazione che specifichi le modalità di sistemazione di tali materiali e l'incidenza sulla stabilità dei versanti; fermo restando inoltre quanto disposto all'art. 76 del Regolamento Forestale.

## **Art. 13 - Iter istruttorio per la richiesta delle autorizzazioni**

1. La presentazione delle domande di autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento deve avvenire utilizzando la modulistica resa disponibile dall'amministrazione comunale.
2. Al momento della ricezione della domanda di autorizzazione, l'Ufficio competente procede all'esame della completezza formale della documentazione ricevuta.
3. Qualora la documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione risulti incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione, provvede a richiedere eventuali integrazioni in merito alla pratica presentata, comunicando contestualmente all'interessato l'avvenuta sospensione del termine per la conclusione del procedimento.
4. Il richiedente, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, dovrà provvedere ad integrare la documentazione mancante; il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, della documentazione integrativa richiesta.
5. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 4, non venga prodotto quanto richiesto, l'istanza sarà archiviata, con contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso, gli oneri istruttori saranno comunque incamerati dall'Amministrazione.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dalla data di avvio dello stesso.
7. Il provvedimento conclusivo del procedimento, una volta pubblicato all'albo pretorio, dovrà essere trasmesso agli interessati in modalità telematica, unitamente alla documentazione tecnica parte integrante della pratica.
8. Nel caso in cui l'autorizzazione scada prima del completamento delle

opere o dei lavori autorizzati, in conformità all'art. 72, comma 5, del Regolamento Forestale, l'interessato potrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione stessa con le modalità di cui all' art. 3.

#### **Art. 14 - Varianti all'autorizzazione**

1. Alle richieste di variante in corso d'opera relative a lavori od opere oggetto di autorizzazione in corso di validità si applicano le disposizioni di cui all' art. 13 del presente regolamento.
2. La richiesta di variante deve fare espresso riferimento alla precedente autorizzazione e contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato oggetto di variante e lo stato sovrapposto ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria al fine di illustrare le modifiche apportate al progetto.
3. I lavori oggetto di variante non potranno avere inizio prima dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 15 - Proroga dell'autorizzazione**

1. Per le opere ed i lavori, per i quali non si preveda il completamento nei termini di validità della autorizzazione, può essere richiesta la proroga della stessa presentando motivata istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza del provvedimento, in conformità di quanto previsto dall'art. 72, comma 4, del Regolamento Forestale.
2. Nell'istanza di proroga deve essere fatto espresso riferimento alla autorizzazione in scadenza e devono essere allegati gli elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato di avanzamento dei lavori e le condizioni attuali dei luoghi, l'individuazione analitica delle opere ancora da realizzare nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria al fine di illustrare la richiesta di proroga.
3. Alla istanza di proroga si applicano le disposizioni di cui all' art. 13 del presente regolamento.
4. I lavori oggetto della istanza di proroga potranno essere svolti solo dopo il rilascio del provvedimento espresso di proroga.
5. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa, al massimo, fino al termine della scadenza dell'eventuale titolo abilitativo in materia edilizia, scaduto il quale dovrà essere attivata una nuova procedura.

#### **Art. 16 - Rinnovo dell'autorizzazione**

1. In caso di scadenza dell'autorizzazione, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi fino al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo e potranno essere ripresi solo dopo l'avvenuto rilascio dello stesso.
2. Alla istanza di rinnovo si applicano le disposizioni di cui all' art. 13 del presente regolamento.

## **Art. 17 - Opere e lavori soggetti ad autorizzazione in sanatoria**

1. Al fine di regolarizzare le opere e le trasformazioni realizzate in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 85, comma 6-bis, della Legge Forestale.
2. La richiesta di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata dall'interessato con le modalità indicate all'art. 3.

## **Art. 18 - Iter istruttorio per la richiesta di autorizzazioni in sanatoria**

1. La richiesta di autorizzazione in sanatoria delle opere eseguite o in corso di esecuzione potrà essere presentata dall'interessato, sia a seguito di verbale di accertamento con cui è stata contestata la realizzazione di opere eseguite in assenza di titoli abilitativi, sia autonomamente senza una preventiva contestazione.
2. Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 13; l'ufficio preposto provvederà allo svolgimento dell'istruttoria solo dopo l'accertamento dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla Legge Forestale, secondo quanto indicato ai commi successivi.
3. Nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in sanatoria sia presentata a seguito di verbale di accertamento, alla medesima deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione prevista all'art. 85, comma 6-bis, della Legge Forestale
4. Nel caso in cui l'istanza di sanatoria sia presentata in assenza di verbale di accertamento, l'ufficio provvederà entro 15 giorni a determinare l'entità delle opere eseguite in assenza di titoli abilitativi ed a trasmetterla agli organi di controllo per l'attivazione del procedimento sanzionatorio ai sensi della legge n. 689/1981.

## **Art. 19 - Provvedimenti di Vincolo Idrogeologico e Regolamento del Verde Urbano**

1. Qualora gli interventi oggetto di autorizzazione o di dichiarazione di inizio lavori interessino aree sottoposte alla disciplina del Regolamento del Verde Urbano Comunale, l'autorizzazione o la dichiarazione di inizio lavori verranno trasmesse al competente ufficio dell'amministrazione, per le necessarie verifiche relative anche al rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto regolamento.

## **Art. 20 – Provvedimenti Cautelativi.**

1. Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori autorizzati si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori devono essere sospesi e ne dovrà essere data immediata comunicazione al comune.
2. Nei casi indicati al precedente comma 1), nonché nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori si verificano turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi



sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, o disposta la sospensione dei lavori o la revoca della autorizzazione.

3. I provvedimenti cautelativi di cui sopra, si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione di inizio lavori.

#### **Art. 21 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni**

1. L'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla materia di cui all'art. 42, comma 5, della Legge Forestale, così come disciplinato dall'art. 81, comma 3, della stessa legge, di competenza dell'Amministrazione Comunale, avverrà in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

#### **Art. 22 - Sanzioni e ripristino dello stato dei luoghi**

1. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge sono quelle previste all'art. 82 della Legge Forestale.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni di legge che comportino una intimazione della rimessa in pristino dei luoghi da parte del trasgressore, l'Amministrazione Comunale procederà secondo il disposto di cui all'art. 85 della Legge Forestale.

#### **Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge Forestale e nel Regolamento Forestale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa delibera di approvazione.
3. Gli artt. 3, 9, 13 e 14 non si applicano alle istanze presentate prima della entrata in vigore del presente regolamento.
4. La modulistica occorrente per la gestione dei procedimenti previsti dal presente regolamento e la documentazione da allegare alla stessa saranno approvate con successivi distinti atti.

\* \* \* \* \*

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 150047b94b99e2d2d4de9398c93fb343cfc6d62bcb5ee55b5b6198167df5007a

Firme digitali presenti nel documento originale

GIULIANO BELLI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.62/2019

Data: 04/04/2019

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO - REVISIONE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9f7f910c99dbcda3\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9f7f910c99dbcda3_p7m&auth=1)

ID: 9f7f910c99dbcda3